

2012

Studio Pavan Daniela
dottore commercialista e revisore contabile
via G. Garibaldi 104/A
35043 Monselice (PD)



e-mail: daniela.pavan@studiopavan.eu
sito web: [http:// www.studiopavan.eu](http://www.studiopavan.eu)

tel. 0429/73659
fax. 0429/533834

LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL “DECRETO CRESCITA” E LE NOVITA’ FISCALI E SOCIETARIE INTRODOTTE

Il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante: “Misure urgenti per la crescita del Paese” è stato convertito in legge. La Legge di conversione, la n. 134 del 7 agosto 2012, è stata pubblicata nel Suppl. Ord. n. 171/L alla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 11/08/2012 ed è in vigore dal **12 agosto 2012**. Il decreto legge in sede di conversione è stato modificato rispetto alla versione iniziale e numerose sono le novità fiscali introdotte. Vediamo quindi di porre l'accento su alcune di esse:

Bonus per interventi di riqualificazione energetica: proroga

Il comma 2 dell'articolo 11, modificato in sede di conversione in legge, **proroga dal 31 dicembre 2012 al 30 giugno 2013** la detrazione del 55% per le spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici. I valori massimi detraibili rimangono inalterati. A tal proposito, si ricorda che il testo originario del decreto-legge n. 83/2012 prorogava fino al 30 giugno 2013 la detrazione per le spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, abbassando però la percentuale dall'attuale 55% (prevista fino al 31 dicembre 2012) al 50%. **Con la conversione in legge la percentuale del 55% è stata confermata.**

La deducibilità delle perdite su crediti

Nel corso della conversione in legge è stata modificata la nuova formulazione del comma 5 del citato articolo 101 del TUIR prevedendo ulteriori ipotesi di deducibilità ex lege delle perdite sui crediti. In particolare, si è stabilito che **gli elementi certi e precisi** sussistono in ogni caso quando il credito **sia di modesta entità** e sia decorso un periodo **di sei mesi** dalla scadenza di pagamento del credito stesso.

Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a:

- **5.000 euro** per le imprese di più rilevante dimensione (volume d'affari o ricavi \geq euro 100 milioni)
- **2.500 euro** per le altre imprese.

Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito è **prescritto**.

Con le modifiche introdotte inoltre, è consentito al creditore dedurre **immediatamente** le perdite sui crediti derivanti **da un accordo di ristrutturazione dei debiti** omologato ai

sensi dell'articolo 182-bis della legge fallimentare; l'accordo si considera concluso dalla data del decreto del Tribunale di omologazione.

Il nuovo regime di liquidazione dell'IVA secondo la contabilità di cassa

L'articolo 32-bis inserito in sede di conversione in legge, modifica la disciplina dell'IVA “per cassa”, ossia dei casi in cui l'IVA sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi diventa esigibile (e dunque deve essere versata all'erario) al momento del pagamento dei corrispettivi relativi alle operazioni effettuate, in luogo del momento di effettuazione dell'operazione.

La norma si applica alle cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro, nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione; essa prevede altresì che il diritto alla detrazione in capo al cessionario o al committente sorga al momento di effettuazione dell'operazione, anche se il corrispettivo non è stato ancora pagato.

L'applicazione dell'esigibilità differita in oggetto è subordinata:

- all'esercizio di apposita “opzione” preventiva;
- all'emanazione di apposito decreto attuativo, (entro l'11/10/2012), che disciplinerà, tra l'altro, le modalità di esercizio dell'opzione.

La nuova deducibilità delle autovetture

Lungo l'exkursus sulle ultime novità fiscali non può non trovare menzione la deducibilità ridotta al 27,5% dei costi dell'autovetture sebbene non introdotta dal Decreto Crescita ma bensì dalla cd “Riforma Fornero” e precisamente dall' art. 14 c. 72 e 73 legge n. 92 del 28/06/2012 (in G.U. 03/07/2012). A copertura degli oneri introdotti dalla legge, la norma prevede, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 18/07/2012 (data di entrata in vigore della legge) e dunque dal periodo 2013 per i soggetti con esercizio solare, una riduzione della deducibilità dei costi degli autoveicoli, con l'introduzione di due modifiche all'art. 164 Tuir:

- riduzione generalizzata della deduzione dei costi delle autovetture per imprese e professionisti (ammortamento, leasing, carburanti, manutenzione, ecc.): **dal 40% al 27,5%**
- deduzione veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti: **dal 90% al 70%**

In vigore il modello per la SRL SEMPLIFICATA (SRLS)

In vigore dal **29 agosto** il regolamento sul modello standard di atto costitutivo e statuto della società a responsabilità limitata semplificata (SRLS in sigla). Tale modello è contenuto nel decreto interministeriale 23 giugno 2012 n. 138, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto scorso.

La SRLS è prevista dall’art. 3 del recente decreto sulle liberalizzazioni (D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27) che ha introdotto nel Codice civile il nuovo articolo 2463-bis rubricato “*Società a responsabilità limitata semplificata*”.

Le caratteristiche specifiche delle srl semplificate sono:

- **limitazione anagrafica** imposta ai soggetti che intendono costituirle, in quanto i soci non devono ancora aver compiuto il trentacinquesimo anno di età all’atto della costituzione;
- **la limitazione del capitale sociale** necessario per la costituzione che dovrà essere compreso tra un minimo di solo 1 euro e quello massimo che non può superare i 10mila euro.

Lo scopo è evidentemente quello di agevolare l’imprenditoria giovanile.

Nella tabella A allegata al Dm 138/2012 ci sono le indicazioni che devono essere contenute negli atti costitutivi e negli statuti delle Srl semplificate; in particolare **deve essere riportata la clausola di divieto di cessione delle quote sociali a persone fisiche che abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età** al momento dell’atto di trasferimento (che in tal caso è nullo).

Deve essere specificato, poi, a quali soci è affidata l’amministrazione della società, i quali devono confermare l’accettazione dell’incarico.

La caratteristica principale di questo nuovo tipo societario è che essa è praticamente priva di statuto e che l’atto costitutivo deve coincidere con quello dettato dal Dm in commento. [Al modello standard non sono consentite variazioni di nessun tipo](#). Se non si può variare il contenuto dell’atto costitutivo standard, è il caso di precisare, non sono attivabili tutte le opzioni che la legge consente nello statuto di una SRL (attribuzioni di particolari diritti, clausole inerenti il trasferimento di quote societarie, ulteriori clausole che vanno a disciplinare lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio ecc). Solo in questi termini si comprende il fatto che i costi sono abbattuti in quanto l’adozione dello statuto standard comprime di fatto la prestazione professionale del notaio.

Quanto ai costi, l’atto costitutivo e l’iscrizione nel Registro delle Imprese sono [esenti da diritto di bollo e di segreteria](#) e non sono dovuti onorari notarili. Restano da pagare l’imposta di registro (euro 168,00) e la tassa annuale camerale.

[Non è ancora chiaro cosa succede nel caso in cui il socio superi il 35esimo anno di età](#). I primi commentatori escludono conseguenze negative sia in capo al socio (esclusione di diritto oppure obbligo di cessione della quota) che in capo alla società (causa di scioglimento). [La tesi prevalente vede la possibilità di una modifica statutaria nel verso di una SRL ordinaria](#).

Ultimo aspetto da non sottovalutare è l’ammontare del capitale sociale. Occorre considerare che:

- il patrimonio ridotto riduce notevolmente la possibilità di ottenere credito dalle banche;
- la disciplina della SRLS non deroga alla disciplina ordinaria in tema di riduzione del capitale sociale e scioglimento della società

False partite iva

Con il Decreto “Crescita e Sviluppo” [le prestazioni lavorative rese da persona titolare di partita iva sono considerate Co.Co.Co. qualora ricorrano almeno due dei seguenti tre presupposti](#):

1) la durata complessiva della collaborazione con il medesimo committente è superiore a 8 mesi annui per 2 anni consecutivi;

- 2) il corrispettivo derivante da tale collaborazione é superiore all’80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal prestatore nell’arco di 2 anni solari consecutivi;
- 3) il collaboratore (titolare di partita iva) dispone di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.

Le possibili conseguenze, nel caso si superassero i precedenti limiti, sono le seguenti:

- in presenza di un “progetto”, la partita iva (cioé la Co.Co.Co. per presunzione di Legge), si trasformerebbe in una “Co.Co.Pro. con partita Iva” applicandosi la disciplina delle Co.Co.Pro.;
- in assenza di un progetto, la partita iva (cioé la Co.Co.Co. per presunzione di Legge), é considerata “rapporto dipendente a tempo indeterminato” sin dalla data di costituzione del rapporto (dunque dalla prima fattura emessa);
- a prescindere dalla presenza o meno di un progetto, se l’attività é svolta con modalità analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti, la collaborazione é considerata “rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato” sin dalla data di costituzione (dunque dalla prima fattura emessa).

Tali presunzioni operano ovviamente salvo prova contraria fornita dal committente.

La Legge individua specifici casi di esclusione prevedendo che la presunzione non opera qualora la prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti:

- 1) sia connotata da competenze teoriche di grado elevato ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso significativi percorsi formativi nell’esercizio concreto di attività;
- 2) sia svolta da soggetto titolare di reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 18.663 euro per il 2012 (pari a 1,25 volte il minimale per i contributi di artigiani e commercianti).

E’ evidente come, soprattutto il primo caso di esclusione, sia un requisito di non agevole individuazione che potrebbe dar luogo a incertezze e contestazioni.

In realtà esiste un terzo caso di esclusione che prevede che la presunzione non operi con riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell’esercizio di attività professionali subordinate a iscrizione in ordini ovvero in registri, albi, ruoli o elenchi professionali.

Tuttavia, tale terzo caso di esclusione, è ancora poco chiaro visto che un elenco di attività dovrà essere individuato con un futuro Decreto Ministeriale.

Una domanda a questo punto può sorgere: *cosa è una “Co.Co.Pro. con partita iva”?* Si tratta di una nuova tipologia di collaborazione a progetto che presenta, rispetto alla tipologia classica del passato, una differenza sostanziale: il lavoratore ha una partita iva.

Le conseguenze nascono ai fini previdenziali e fiscali.

Ai fini previdenziali ci sarà l’obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps, i 2/3 saranno a carico del committente, 1/3 a carico del lavoratore. Ma la novità é che, rispetto alle collaborazioni a progetto del passato, *del versamento non si occuperà più il committente ma il lavoratore*. Come conseguenza sarà naturale che il lavoratore in fattura non dovrà più addebitare il 4% di rivalsa Inps ma i 2/3 del contributo dovuto.

Ai fini fiscali il reddito andrà tassato come reddito di lavoro autonomo (con tenuta della contabilità ai fini Iva), a differenza del contratto di lavoro a progetto classico che veniva tassato come “reddito assimilato a quello di lavoro dipendente”.

f.to

dott.ssa Daniela Pavan

Fonti: *le informazioni sono state tratte da Fisco7*